

A.S.L.
Azienda
Sanitaria
Locale
della
Provincia di
VARESE

Istituita con
D.P.G.R.
n. 70640 del
22.12.1997

**DIREZIONE SANITARIA
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE MEDICO
SERVIZIO IGIENE E SANITA' PUBBLICA**

Via O. Rossi, 9 - 21100 VARESE
Tel.: 0332/277240-256 Fax.: 0332/277414

E-mail: diprevenzione@asl.varese.it

Rif. Protocollo aziendale: /

Responsabili del procedimento:

dott. Vincenzo Renna

dott. Paolo Bulgheroni



Prot. N. 2008/014DPM0001738/1

Varese, - 5 FEB. 2008

Ai Sig.ri Responsabili delle
Aree Distrettuali socio sanitarie

Loro sedi

Oggetto: inizio attività acconciatori, estetisti ed affini - precisazioni

In risposta a quesiti recentemente pervenuti allo scrivente Servizio in ordine alle modalità di avvio per attività di acconciatore, estetista ed affini (tatuatori, piercing, ecc.) derivanti dalle nuove disposizioni normative di semplificazione amministrativa, adottate sia in sede nazionale che regionale, si ritiene utile precisare quanto segue.


Per l'avvio attività di acconciatore deve essere presentata la **dichiarazione di inizio attività (DIA)** di cui alla Legge regionale 8/2007, che, ai fini igienico sanitari, sostituisce qualunque altro adempimento; non è previsto pertanto alcun parere preliminare da parte della ASL. Si fa presente che anche in ambito nazionale la Legge 40/2007* ha introdotto la medesima modalità amministrativa semplificata.

Anche per l'avvio attività di estetista, sia la Legge 40/2007 che la Legge regionale 8/2007 prevedono sia sufficiente la presentazione della DIA; in analogia, a tale adempimento appaiono essere tenuti anche coloro che intendano dare avvio ad attività affini (quali, tatuaggio, piercing, ecc.).

I requisiti igienico-sanitari fissati dai regolamenti di settore sono tuttora validi, ma in sede di DIA è sufficiente che ne venga dichiarato il rispetto; la ASL potrà effettuare in ogni momento i controlli del caso. I criteri per la pianificazione di tale attività di controllo, in adesione ai nuovi indirizzi regionali, dovranno essere ispirati, in sede locale, principalmente alla valutazione del rischio correlato alle differenti attività oggetto di notifica di avvio attività; in generale, si ritiene che in riferimento al possibile rischio infettivologico debbano essere sottoposti a vigilanza in via prioritaria le attività di tatuaggio, piercing ed estetista; inoltre, particolare attenzione dovrà essere riservata ai centri ove viene praticata l'abbronzatura artificiale, in relazione ai possibili rischi correlati ad una inadeguata esposizione a raggi ultravioletti.

In riferimento alle modalità di presentazione delle comunicazioni, si precisa che in caso di nuova attività può essere presentata DIA utilizzando il **Modello A** di cui alla DGR n. 4221 del 24 Aprile 2007; in caso di subingresso ovvero cambio della sola titolarità dell'attività, restando immutato tutto il resto, è possibile utilizzare il **Modello B** di cui alla citata DGR, nel quale è specificamente indicato che nulla è variato rispetto alle condizioni di esercizio dell'attività precedentemente dichiarate, con ciò intendendo anche le condizioni che avevano consentito il rilascio di eventuali provvedimenti di autorizzazione. Nel caso invece che le suddette condizioni siano state oggetto di modifica andrà utilizzato ancora il **Modello A**.

c.c.h. 10852218



A.S.L.
Azienda
Sanitaria
Locale
della
Provincia di
VARESE

Istituita con
D.P.G.R.
n. 70640 del
22.12.1997

Tali Modelli devono essere inviati alla A.S.L. da parte dello Sportello Unico comunale o Ufficio equivalente; deve in ogni caso essere allegata ricevuta di versamento a favore della ASL, di cui alla Circolare Regionale 11/SAN/2007 (voce n. 66 del Tariffario in uso: "altri accertamenti, attestazioni o pareri richiesti da privati nel proprio interesse o espressi nell'ambito di commissioni previste da norme, escluso il sopralluogo", attualmente pari ad euro 31,00). ORA 32,40

Si invitano i Responsabili in indirizzo a voler segnalare, ove necessario, alle Amministrazioni Comunali la necessità di adeguare le proprie procedure alle nuove disposizioni normative regionali e nazionali, evidenziando l'opportunità di modificare in dichiarazioni di inizio attività le istruttorie avviate in maniera differente rispetto alle modalità qui indicate; resta in ogni caso in carico al Comune la responsabilità della definizione di adeguate procedure per la corretta attuazione delle nuove disposizioni di semplificazione amministrativa.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Responsabile del
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica
Dott. Paolo Bulgheroni

Il Responsabile del
Dipartimento di Prevenzione Medico
Dott. Vincenzo Renna

** l'art. 10, c.2°, del d.l. 31/1/2007 n° 7, convertito in Legge con modificazioni in data 2/4/2007 con Legge n° 40, dispone che: "Le attività di acconciatore di cui alle leggi 14 febbraio 1963, n. 161, e successive modificazioni, e 17 agosto 2005, n. 174, e l'attività di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono soggette alla sola dichiarazione di inizio attività, da presentare allo sportello unico del comune, laddove esiste, o al comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente, e non possono essere subordinate al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività, e al rispetto dell'obbligo di chiusura infrasettimanale. Sono fatti salvi il possesso dei requisiti di qualificazione professionale, ove prescritti, e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari"*